

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 4/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata del 4 febbraio 2013 sarà in visita a Trieste l'On. Silvio Berlusconi per partecipare ad un incontro presso il palazzo della Giunta Regionale di P.zza Unità d'Italia n.1 e successivamente ad un incontro organizzato dal P.D.L. presso il Centro Congressi della Stazione Marittima;

tenuto conto della richiesta di data 1 febbraio 2013 della Questura di Trieste tesa ad ottenere lo sgombero di alcune aree demaniali marittime di Piazzale Marinai d'Italia per destinarla ad area vigilata per i mezzi delle Autorità presenti all'evento sopraccitato, ai fini della pubblica sicurezza;

ravvisata la necessità di predisporre nell'area in questione, per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 01.02.2013;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima e d'uso portuale indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto all'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono istituiti:

- a) **dalle ore 20.00 del 3 febbraio alle ore 01.00 del 4 febbraio 2013 i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;**
- b) **dalle ore 01.00 alle ore 20.00 del 4 febbraio 2013 o comunque fino a cessate esigenze i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.**

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettere a) e b) nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi autorizzati dalla Questura di Trieste.

Art. 2 – Per sopravvenuti motivi di pubblica sicurezza, eventuali modifiche e/o integrazioni a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, comprese temporanee limitazioni al transito pedonale nell'area sopra evidenziata, potranno essere direttamente disposte ed applicate sul posto dalla Questura di Trieste.

Art. 3 – L'organizzatrice dell'evento, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà provvedere a:

3.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interes-

sati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza (ore 20.00 del 3 febbraio 2013), come indicato nell'Art. 1 lettera a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

3.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b), sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

3.3 – eseguire la vigilanza dell'area durante il suo utilizzo, di cui all'art.3.2, garantendo la massima sicurezza a tutte le persone e cose gravitanti al loro interno e nelle immediate vicinanze;

3.4 – durante l'eventuale permanenza serale e notturna, dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

3.5 – coordinarsi direttamente con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso l'area stessa - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio di cui al precedente art.3.1;

3.6 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li - 1 FEB. 2013

